



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42

del 29 novembre 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE COL TRIBUNALE DI TERAMO PER APPLICAZIONE LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

L'anno **duemilaquattordici** addi **ventinove** del mese di **novembre** alle ore 12.41 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colonnella

Alla convocazione in seduta pubblica e ordinaria di seconda convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, a norma di legge, risultano all'appello nominale

	Presente	Assente
1) POLLASTRELLI LEANDRO	X	
2) PEPERINI ARMANDO		X
3) CAPPONI MAURO	X	
4) MORETTI CLAUDIO	X	
5) FICCADENTI GIOVANNI	X	
6) PONTUTI MIRELLA	X	
7) VAGNONI NAZZARENO	X	

Assegnati n.13

In carica n. 13

	Presente	Assente
8) IANNONE SANDRO	X	
9) OLIVIERI PAOLA	X	
10) DI SABATINO ENRICO		X
11) COLONNELLI RICCARDO		X
12) CECCHINI GRAZIELLA	X	
13) BERNARDINI GIAMMARCO		X

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig **LEANDRO POLLASTRELLI** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma 4°, lettera a), del D.lgs n.267/2000, il Segretario Comunale **Dott. LUCA DI EUGENIO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

MENZIONATA la frase di Cesare Beccarla, autore del libro “*Dei delitti e delle Pene*”, che afferma che “*il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile. Il fine non è altro di impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi concittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali*”

MENZIONATA la lettera prot n. 7612 del 15.9.2014 con cui si richiedeva al TRIBUNALE DI Teramo una convenzione per l'applicazione del lavoro di pubblica utilità, ai sensi del combinato disposto degli art 54 del Dlgs.vo n. 274 del 28.8.2000 e dell' art 2 del D.M 26 marzo 2001.

CHIARITO, che ai ai sensi del combinato disposto degli art 54 del Dlgs.vo n. 274 del 28.8.2000 e dell' art 224 bis sel Dlgs n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) il Giudice di Pace e, in applicazione della Legge n. 145 del 11 giugno 2005 e dell' art 73, comma 5 bis del D.P.R n. 309/1990 così modificato dal D.L n. 272 del 30.12.2005, convertito in Legge n. 49 del 21.2.2006, il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell' imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato.

ACCLARATO, che ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, aggiornato con la legge n. 120 del 29 luglio 2010- art 186, comma 9 bis e 187, comma 8 bis “*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*”, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell' imputato, con quella di lavoro di pubblica utilità , ai sensi di art 54 del Dlgs.vo n. 274 del 28.8.2000, secondale modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un 'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell' educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

EVIDENZIATO, che l'art 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell' art 54 , comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale, nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell' art 1, comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

PRECISATO, che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

TENUTO CONTO, che il Comune di Colonnella presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dall' art 54 del DLgs.vo n. 274/2000

SOTTOLINEATO, che la presente delibera non comporta impegno di spesa.

RITENUTO OPPORTUNO approvare la Convenzione con il Tribunale di Teramo per l'applicazione del lavoro di pubblica utilità, ai sensi del combinato disposto degli art 54 del Dlgs.vo n. 274 del 28.8.2000 e dell' art 2 del D.M 26 marzo 2001., composta di n. 8 articoli, allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera de qua .

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore , espressi in ordine alla sola regolarità tecnica , ai sensi all' art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 legalmente espressi

DELIBERA

1) DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990.

2)DI APPROVARE la Convenzione con il Tribunale di Teramo per l'applicazione del lavoro di pubblica utilità, ai sensi del combinato disposto degli art 54 del Dlgs.vo n. 274 del 28.8.2000 e dell' art 2 del D.M 26 marzo 2001., composta di n. 8 articoli, allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera de qua .


3)DI AUTORIZZARE il Sindaco del Comune di Colonnella o suo delegato a sottoscrivere la **Convenzione**

4)DI TRASMETTERE la presente delibera al Tribunale di Teramo per i conseguenti adempimenti.

5)DI DICHIARARE la presente delibera, con separata votazione favorevoli n 9 , contrari n .0 , astenuti n.0 legalmente espressi, immediatamente esecutiva ai sensi di art 134, 4 comma del Dlgs n. 267/2000

PARERE di regolarità tecnica
Favorevole

Il Segretario Comunale
Dott Luca Di Eugenio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Di Eugenio', written in a cursive style.

TRIBUNALE DI TERAMO

Prot. n. 2622/14/AP

Teramo,

29 SET. 2014

OGGETTO: Delega ai Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001.

COMUNE DI COLONNELLA			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2014	I	V	
Prot.n.	8208	Del	03/10/2014



Al signor Sindaco del COMUNE di

COLONNELLA

In riferimento alla nota prot. n. 7612 del 15/09/2014 trasmessa da codesto Ente, con la quale si dichiara la disponibilità a ricevere soggetti chiamati a svolgere lavori di pubblica utilità e ad essere inserito nell'elenco degli enti convenzionati (art. 7 D.M. citato), si allega, in duplice esemplare, lo schema di convenzione da compilare e si resta in attesa della **Delibera di Giunta Comunale relativa alla disponibilità dell'Ente.**

Si prega di voler restituire la suddetta convenzione, in duplice esemplare, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore, a questa Presidenza che, a sua volta, avrà cura di restituirne uno, completo di firma.



Il Presidente del Tribunale
(Giovanni Spinosa)

**CONVENZIONE CON
IL TRIBUNALE DI TERAMO
PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**
ai sensi degli artt. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, e 2 del D.M. 26 marzo 2001

P R E M E S S O

- che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis del D. Lgs. N. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R 309/90 così modificato dal D. L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 – il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- che, a norma del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 – artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 28.08.2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

considerato che:

- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

ciò premesso

- tra il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** che interviene al presente atto nella persona del **Dott. Giovanni Spinosa, Presidente del TRIBUNALE DI TERAMO**, giusta la delega di cui in premessa,
- e il **COMUNE DI COLONNELLA**, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, _____;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

L'ente consente che n. _____ condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: _____

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di **5 (cinque) anni** a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Teramo, li _____

Il Presidente del Tribunale di Teramo
(dott. Giovanni Spinosa)

Il _____

Letto, approvato e sottoscritto.



IL SINDACO

GEOM. LEANDRO POLLASTRELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LUCA DI EUGENIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che la presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonnella dal 10/12/2014 al 24/12/2014 per rimanervi gg.15 consecutivi ai sensi di art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000.



IL RESPONSABILE DI AREA

Dott LUCA DI EUGENIO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'



che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ,ai sensi di art . 134, comma 4°, del D.lgs n. 267./2000



che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ,ai sensi di art. 134, comma 3°, del D.lgs , n. 267./2000



IL SEGRETARIO COMUNALE di COLONNELLA

Dott LUCA DI EUGENIO